



COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

SETTORE LL.PP. - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI
AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI MOBILITA'

Protocollo n. _____ del _____

Rovigo, data del Protocollo

Alla c.a.

Prof. Edoardo Gaffeo

Consigliere Comunale

edoardo.gaffeo@comune.rovigo.it

Oggetto: riscontro interrogazione assunta al Prot. Comunale n. 89501/2024.

La D.G.C. n. 81 del 19/07/2024 avente ad oggetto: "*CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROVIGO E LA PROVINCIA DI ROVIGO PER LA GESTIONE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN ROVIGO, VIA COMBATTENTI ALLEATI D'EUROPA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI IN CAPO AL SERVIZIO TRASPORTI DELLA PROVINCIA E DELLE ATTIVITÀ EX ART. 123 C.D.S. DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA. ATTO DI INDIRIZZO.*" e la successiva Determinazione dirigenziale n. 2633 del 26/07/2024 recante: "*CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROVIGO E LA PROVINCIA DI ROVIGO PER LA GESTIONE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN ROVIGO, VIA COMBATTENTI ALLEATI D'EUROPA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI IN CAPO AL SERVIZIO TRASPORTI DELLA PROVINCIA E DELLE ATTIVITÀ EX ART. 123 C.D.S. DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA.*" di fatto regolarizzano l'utilizzo di un'area che fin dal 1997 viene impiegata per scopi di utilità pubblica.

Ed invero, sino al 09/10/2023, detta area soddisfaceva le esigenze della Motorizzazione Civile di avere uno spazio sufficientemente ampio per effettuare, inizialmente, le revisioni delle auto e successivamente gli esami di guida. Oggi, invece, a seguito della restituzione dell'area da parte della Motorizzazione Civile ed in forza della convenzione anzidetta, il predetto parcheggio viene impiegato dalla Provincia di Rovigo per esigenze collegate sempre al rilascio delle patenti di guida. Nello specifico per:

1. lo svolgimento di attività istituzionali in capo al Servizio Trasporti della Provincia, che prevedono sessioni d'esame per l'abilitazione degli istruttori di guida delle autoscuole con l'effettuazione di prove pratiche sui veicoli, anche pesanti, ad uso scuola guida e muniti di doppi comandi;
2. la gestione della vettura multiadattata (veicolo allestito di idonei dispositivi, anche intercambiabili, che consentano la guida a soggetti affetti da disabilità) di proprietà della Provincia, il cui utilizzo è regolamentato da specifica convenzione sottoscritta dalle autoscuole che operano nel territorio provinciale e anche da A.N.G.L.A.T. (Ass. Naz. Guida Legislazioni Andicappati Trasporti), sez. di Rovigo, secondo cui la Provincia consente l'utilizzo gratuito del veicolo alle autoscuole per l'effettuazione delle esercitazioni di guida alle persone che si trovano nella condizione di dover

conseguire la patente di categoria B speciale, che, di riscontro, si impegnano ad applicare una tariffa di scuola guida in misura ridotta rispetto a quelle applicate per le esercitazioni pratiche normali. La gestione dell'autovettura multiadattata fa capo all'Uff. Autoscuole del Servizio Trasporti provinciale cui farà riferimento anche A.N.G.L.A.T., sez. di Rovigo, per quanto di competenza. Come per le altre esercitazioni, le pre-guide verranno autorizzate dall'ufficio preposto e verranno effettuate sotto il controllo di personale a ciò abilitato e autorizzato come da convenzione succitata;

3. lo svolgimento delle attività ex art. 123 C.D.S. delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica, di supporto alle prime, funzionali al conseguimento delle patenti di guida per uso personale e professionale da parte dei cittadini nonché alle estensioni – revisioni – aggiornamenti delle medesime.

La destinazione urbanistica dell'area è risaputa fin dalla decisione della Giunta del 1997 ed, infatti, la stessa veniva concessa, facendo parte patrimonialmente dei beni indisponibili, a titolo precario. Anche il verbale di consegna del 06/08/1997 indica che l'area è pervenuta al patrimonio comunale in seguito a cessione da convenzione urbanistica relativa all'area artigianale - Borsea 2- CIART e costituiva un'opera di urbanizzazione primaria destinata a parcheggio pubblico.

La D.G.C. n. 81 del 19/07/2024, infatti, regola l'utilizzo dell'area *de qua* cercando di conciliare la destinazione urbanistica con l'esigenza rappresentata dall'Amministrazione Provinciale di trovare uno spazio di una certa dimensione per le attività connesse al rilascio delle patenti di guida.

Il rispetto della destinazione urbanistica del bene immobile summenzionato ben risulta dal regime di **non esclusività** dell'utilizzo del medesimo da parte del Concessionario in virtù della sua classificazione urbanistica ("A1 - Parcheggio") ed a tal proposito si prevede che: *"a) la Provincia e i soggetti summenzionati (autoscuole e centri di istruzione automobilistica) possano liberamente fruire dell'area senza previa comunicazione al Comune il Lunedì dalle ore 14 alle ore 19; il Martedì dalle ore 7 alle ore 19, il Mercoledì dalle ore 14 alle ore 19, il Giovedì dalle ore 7 alle ore 19; il Venerdì dalle ore 14 alle ore 19, il Sabato dalle ore 7 alle ore 14; b) qualora il Concessionario (in proprio o per conto degli altri soggetti summenzionati) necessiti di ulteriori giornate per lo svolgimento delle attività indicate al paragrafo 2, dovrà chiedere l'autorizzazione all'utilizzo al Comune concedente a mezzo e-mail al Servizio Patrimonio dell'Ente; a tal proposito resta inteso che ogni attività intrapresa dal Concessionario (o dagli utilizzatori che esso rappresenta) estranea e/o eccedente quelle indicate dal paragrafo 2, che risulti priva del carattere istituzionale e che persegua un mero interesse imprenditoriale, dovrà intendersi esclusa dal presente rapporto concessorio ed esaminata separatamente".*

Inoltre ex art. 7 ("Revoca") della Convenzione si rappresenta che *"Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del bene per ragioni di pubblico interesse, senza determinare alcuna pretesa risarcitoria in capo a controparte."*: disposizione, codesta, che rafforza il rigoroso rispetto del regime urbanistico del bene.

Per ragioni di completezza si precisa, inoltre, che ad oggi non è pervenuta né è stata rappresentata all'Ufficio Patrimonio altra richiesta o esigenza in merito ad un utilizzo dell'area sita in Via Combattenti Alleati d'Europa diverso da quello dedotto in convenzione.

Il parere del Dirigente del Settore Urbanistica in merito, oltre a registrare la situazione anzidetta, precisa:

1. *"che ex art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, "i Comuni possono, relativamente alle aree a parcheggio, riservare spazi alla sosta per particolari categorie (Polizia, Vigili del Fuoco, servizi di*

soccorso, persone disabili), individuare le aree a parcheggio a pagamento, riservare orari e spazi per carico e scarico di cose, istituire aree sosta autocaravan, ecc..”

2. “Da ultimo, attraverso la regolamentazione della circolazione stradale, ovvero della relativa segnaletica, e’ possibile creare aree per la sosta dei veicoli lungo le strade, nel rispetto delle indicazioni del D.M. 05/11/2011 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

A tal proposito si evidenzia che, in merito:

- al punto sub 1), la regolamentazione proposta dell’area parcheggio in oggetto ben può rientrare anche nella fattispecie evocata, posto l’impiego dell’area per lo svolgimento di attività connesse a favorire la mobilità su strada di persone diversamente abili;
- al punto sub 2), a seguito di nota della Sezione Suolo in atti dell’Uff. Patrimonio si conferma che “vista la larghezza della carreggiata, si ritiene fattibile tecnicamente l’inserimento di aree di sosta in linea sulla strada in oggetto. Fatto salvo gli accessi pedonali e le zone in curva o presso le intersezioni per garantire la visibilità” di talché ne deriva che la convenzione *de qua* non produce ripercussioni negative circa l’effettiva possibilità di parcheggio per la collettività, e nello specifico per le attività commerciali.

Infine, giova richiamare il testo della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28/9/1981 n. 1525, la quale afferma che, anche al di fuori dei casi di cui all’art. 7 D. Lgs 285/1992, si possono riservare spazi di sosta a determinati veicoli qualora ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse purché coesistano le seguenti condizioni: 1) “Carattere preminente di interesse pubblico dell’ordinanza, che configuri il chiaro soddisfacimento di un pubblico interesse, che deve trovare corrispondenza in una situazione obiettiva”; - 2) “Esistenza di una correlazione logica fra il fine da perseguire ed il provvedimento adottato”.

Orbene, anche sotto questo profilo:

1. le chiare finalità pubblicistiche sottese all’istituito rapporto concessorio con la Provincia di Rovigo, funzionali di fatto a consentire lo svolgimento di attività istituzionali e/o di legge e/o dirette a favorire la mobilità di persone diversamente abili, con esclusione di ogni previsione diretta a soddisfare interessi corrispondenti ad un’utilità privata, giustificano la temporanea e limitata compressione del godimento per l’intera collettività dell’area parcheggio *de qua*, tra l’altro in presenza di alternative per la sosta di veicoli esistenti *in loco* come argomentato in precedenza;
2. il fine perseguito dalla concessione giustifica ampiamente il limitato sacrificio di altri interessi coinvolti dal provvedimento, come il diritto di tutti i conducenti di veicoli di disporre di spazi per la sosta o delle attività commerciali *in loco* e ciò sia per la possibilità di sosta alternativa esistente in via Combattenti Alleati d’Europa sia per le previsioni stesse della concessione stessa, che ancorano a orari e condizioni estremamente rigide l’utilizzo dell’area *de qua* da parte della Provincia di Rovigo e degli altri soggetti autorizzati.

Nella speranza di aver risposto esaurientemente, si porgono cordiali saluti.

Assessore ai LL.PP.

Lorenzo Rizzato



